

N. R.G. 1510 / 2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA

Sezione Civile

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott.ssa Sara Antonelli,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da **BANCA IFIS** (CF/PI: 02505630109);

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

rilevato che non sussistono i presupposti di cui all'art 642 c.p.c.

INGIUNGE A

COMUNE DI ASSORO (CF/PI: 00052420866) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 8.018,53;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre spese generali forfetarie al 15%, i.v.a. se ed in quanto dovuta e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrenze ed eventuali spese notarili per l'autenticazione dei libri contabili

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Enna, 14/03/2022

Il Giudice

dott.ssa Sara Antonelli



Pubblicato il 09/05/2024

N. 01703/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2024, proposto da

Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pittalà e Vincenzo Palomba, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Assoro, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 67/2022 – R.G.N. 1510/2021, emesso dal Tribunale
di Enna in data 14.03.2022, depositato in cancelleria in data 15.03.2022 e
notificato al Comune di Assoro in data 17.03.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Valeria
Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con gravame ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente agisce per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 67/2022 emesso dal Tribunale di Enna in data 14.03.2022 con il quale è stato ingiunto al Comune di Assoro di pagare alla ricorrente la somma di € 8.018,53, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15% i.v.a. se ed in quanto dovuta e c.p.a. come per legge.

Espone la ricorrente che: a) il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato a mezzo pec in data 17.03.2022, non è stato opposto dall'Amministrazione nei termini di legge ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n.7317/2022; b) il decreto ingiuntivo, corredato dal decreto di esecutorietà, è stato nuovamente notificato all'Amministrazione intimata in data 7.11.2022 che, tuttavia, nulla ha liquidato al creditore istante.

Parte ricorrente ha, quindi, chiesto che venga ordinato all'Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un commissario ad acta, vinte le spese.

L'Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che parte ricorrente ha ritualmente proposto il presente procedimento e che il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tutt'ora non eseguito dalla Amministrazione intimata.

È documentata la notifica del titolo, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 7317/2022, presso la sede dell'Amministrazione in data 7.11.2022, con decorso del termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso per l'ottemperanza in data 22.02.2024.

Pertanto, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute e specificate nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Enna, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell'ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto ingiuntivo nei termini di cui in motivazione.

Deve, per completezza, richiamarsi l'attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che *"2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato"*.

Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione della natura della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Assoro di dare integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, come specificato in motivazione; b) nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Enna, con facoltà di delega, il quale provvederà

come indicato in motivazione; c) condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Primo Referendario

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Ventura

IL PRESIDENTE
Aurora Lento

IL SEGRETARIO

Avv. VINCENZO PALOMBA

STUDIO LEGALE

Avv. VINCENZO PALOMBA

Avv. RACHELE POLIDORI

00198 – ROMA
VIALE REGINA
MARGHERITA 8
TEL. +39 06 45546511

NOTA SPESE

BANCA IFIS S.P.A.

CONTRO

COMUNE DI ASSORO

*** **

Procedimento monitorio RGN. 1510/2021- D.I. 67/2022

Onorari	€ 540,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 81,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 24,84
<i>Totale imponibile</i>	€ 645,84
IVA 22% su Imponibile	€ 142,08
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 145,50
Totale ingiunto	€ 933,42

*** **

Giudizio di ottemperanza RG. 357/2024 – Sentenza n. 1703/2024

Compenso liquidato dal TAR	€ 1.500,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 225,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 69,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.794,00
IVA 22% su Imponibile	€ 394,68
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 300,00
(di cui € 300 di CU)	
Totale fase ottemperanza	€ 2.488,68

<u>TOT. GENERALE</u>	€ 3.422,00
-----------------------------	-------------------

Roma, 28 maggio 2024

Avv. Vincenzo Palomba